

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1899-ter

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GEREMICCA, FERRARA, D'AMBROSIO, BRESCIA, ALINOVİ,
CALVANESE, AULETA, BELLOCCHIO, FRANCESE, RIDI,
SCHETTINI, NAPPI, NARDONE**

Presentata il 18 novembre 1987

Norme per la conclusione del programma statale di edilizia residenziale nell'area napoletana e per il superamento delle gestioni straordinarie nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto e dal bradisismo

(Già articoli da 1 a 17 e 19 della proposta di legge n. 1899 stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 27 febbraio 1989).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano i compiti ed i poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, direttamente o a mezzo di propri delegati, al completamento delle opere incluse nei programmi approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e avviate dai commissari straordinari entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415.

2. I delegati di cui al comma 1 sono scelti tra funzionari della carriera burocratica dell'amministrazione statale con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, ovvero dell'amministrazione regionale e locale di livello non inferiore alla prima qualifica dirigenziale.

ART. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati provvedono alla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi trasmessi al CIPE dai commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, purché siano inerenti alla costruzione o ricostruzione di unità di edilizia abitativa, ovvero si tratti di opere ancora necessarie al completamento della funzionalità del pro-

gramma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono affidati in concessione previo esperimento di gara pubblica.

ART. 4.

1. Alla realizzazione di quegli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge che per la loro complessità richiedono in fase attuativa l'iniziativa integrata e coordinata della regione, degli enti locali, delle amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si provvede con le procedure previste dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modificazioni e integrazioni stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

ART. 5.

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 vengono individuati attraverso deliberazioni dei consigli regionale della Campania e comunale di Napoli, ciascuno per la parte di propria competenza, in base a documentate motivazioni di connessione con il programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni; di congruità con gli indirizzi vigenti di politica urbanistica e socio-economica; di interconnessione di più competenze pubbliche relativamente alle opere di cui all'articolo 4.

ART. 6.

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 4 il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli, ciascuno in rapporto alla parte del programma di propria competenza, promuovono tra gli enti interessati la conclusione di un accordo di programma che attui il coordinamento operativo degli interventi stessi e ne determini i tempi e le moda-

lità di realizzazione, individuando i soggetti responsabili dell'attuazione, che può essere affidata in concessione previo esperimento di gara pubblica.

2. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della giunta regionale della Campania o del sindaco di Napoli. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione dell'ente cui è affidato il ruolo di capofila. L'ente capofila ha compiti di promozione e di coordinamento tra i soggetti partecipanti dell'accordo, tutti con pari responsabilità nella gestione dell'accordo stesso.

3. L'approvazione dell'accordo attribuisce agli interventi programmati carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ed equivale all'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quando occorre, la variazione automatica degli strumenti urbanistici.

ART. 7.

1. Per le opere oggetto dell'accordo di programma, le amministrazioni statali debbono provvedere sugli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, in nulla osta di rispettiva competenza entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della richiesta. Decorso infruttuosamente detto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del capofila responsabile dell'accordo, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate per l'adozione degli atti mancanti.

2. La regione è tenuta a porre in essere gli adempimenti di propria competenza entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di richiesta. Decorso tale termine senza che si sia provveduto, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Quando gli adempimenti siano di competenza del comune di Napoli o di altri comuni dell'area, e non siano stati espletati entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta, all'espletamento dei medesimi provvede in via sostitutiva la regione entro il successivo termine di quindici giorni, decorso infruttuosamente il quale provvede il Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri.

ART. 8.

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate al fenomeno del bradisismo, di cui al comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ART. 9.

1. Per il completamento del programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati hanno facoltà di riconfermare la individuazione, effettuata ai sensi del secondo comma, dell'articolo 80, della citata legge n. 219 del 1981, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero del patrimonio edilizio la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

2. Se e in quanto necessario alla realizzazione ed al completamento del programma straordinario, il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati possono confermare l'individuazione e l'espropriazione di aree o di zone di recupero sulle quali insistono edifici od altri

manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione d'uso ed utilizzazione in atto.

3. L'individuazione di cui ai commi 1 e 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione o di occupazione dovuta al danno grave e irreparabile della privazione dell'abitazione ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione alloggiativa temporanea ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato, dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. L'adozione di tali provvedimenti fa cessare di diritto l'efficacia della sospensione.

ART. 10.

1. Per i ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti adottati in attuazione dei programmi, degli interventi e delle opere di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, i termini processuali sono ridotti della metà. L'udienza di discussione del ricorso è fissata d'ufficio entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione è pubblicata entro quindici giorni dall'udienza di discussione.

ART. 11.

1. Alle attività industriali, artigiane e commerciali che si insediano nelle aree produttive attrezzate previste dal pro-

gramma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni integrazioni, sono concessi, entro il limite massimo di 100 miliardi, contributi nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree attrezzate ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge.

2. Il bando di assegnazione degli spazi, delle strutture e delle aree produttive è integrato con le agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere previsto, pari a 50 miliardi di lire per il 1987 e 50 miliardi di lire per il 1988, si fa fronte con i fondi stanziati in legge finanziaria per il programma statale di edilizia residenziale per l'area napoletana.

ART. 12.

1. Gli alloggi costruiti o recuperati ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli finanziati dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422, sono assegnati dal sindaco del comune di Napoli e, per la quota parte di loro pertinenza, dai sindaci dei comuni della provincia in cui sono localizzati gli insediamenti, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Dette commissioni rimangono titolari del compito di verifica circa la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, così come stabilito dalla citata delibera CIPE del 14 ottobre 1981.

2. I locali commerciali, artigianali e industriali costruiti o recuperati ai sensi del Titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, sono assegnati dal sindaco di Napoli d'intesa, per gli insediamenti extraurbani, con i sindaci dei comuni interessati.

3. Gli alloggi e i locali per attività produttive occorrenti per lo sgombero delle aree da liberare per il completamento del programma di cui al Titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 sono assegnati dal Presidente del Consiglio dei ministri o suoi delegati d'intesa con il sindaco di Napoli.

ART. 13.

1. I comuni sul cui territorio sono stati realizzati gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione in attuazione dei programmi per la ricostruzione post-sisma e post-bradisismo ne assumono la titolarità e la gestione, previo collaudo anche provvisorio, avvalendosi per la gestione anche dell'apporto di enti e strutture specializzate.

ART. 14.

1. Entro la data del 30 giugno 1988 i comuni interessati al programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, presentano al Ministro dell'interno un piano di adeguamento dei propri servizi, organici e bilanci nonché delle procedure amministrative alle esigenze poste dai nuovi insediamenti residenziali e dalle relative opere di urbanizzazione. Entro i successivi novanta giorni il Ministro dell'interno apporta eventuali motivate variazioni e autorizza i comuni in questione a produrre gli atti conseguenti. Il silenzio del Ministro vale come assenso.

2. Per la manutenzione e gestione delle opere realizzate ai sensi del programma straordinario le cui dimensioni o le cui funzioni superino l'ambito comunale, si applica il comma 5 dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64. I fondi necessari per il primo esercizio finanziario sono a valere sullo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il fabbisogno del programma di cui al Titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

ART. 15.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati si avvalgono, per gli interventi stabiliti dalla presente legge, del personale e delle strutture commissariali esistenti, mantengono i poteri e le procedure straordinarie stabilite dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e continuano ad applicare le ordinanze emanate dai commissari straordinari del Governo. Essi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari. Gli atti sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

2. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre quelle indicate nella presente legge ed all'assunzione, a qualunque titolo, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

ART. 16.

1. I poteri straordinari conferiti ai presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata per l'attuazione dei piani regionali di sviluppi previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, cessano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi previsti nei piani triennali per la cui realizzazione è stata richiesta l'adozione di procedure straordinarie sono portati a completamento dalle regioni interessate sulla base degli indirizzi emanati dai rispettivi consigli nel rispetto della legislazione vigente. Le delibere di indirizzo individuano le eventuali ordinanze presidenziali che restano valide ancorché adottate in deroga in base ai

poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3. Con la delibera di cui al comma 2 i consigli regionali individuano altresì per ciascuna opera in corso di attuazione gli enti e le amministrazioni cui trasferire, previa delibera del CIPE, l'opera ultimata e collaudata.

4. Per la manutenzione e la gestione delle opere si applica il comma 5 dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 14 della presente legge.

ART. 17.

1. Per il completamento dei programmi ex articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 28 febbraio 1988 il CIPE, su proposta del Consiglio dei ministri, in attuazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, determina l'ambito della gestione stralcio, individua il fabbisogno finanziario occorrente, gli enti e le amministrazioni cui trasferire, per la gestione, le opere di infrastrutturazione esterna ai nuclei industriali ultimate e collaudate, le ordinanze di provvedimenti emanate dai Ministri delegati che continuano ad avere efficacia. Alla responsabilità della gestione stralcio è proposto uno o più funzionari della carriera burocratica dell'amministrazione statale con la qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, all'uopo designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Dalla gestione stralcio di cui al comma 1 sono esclusi gli interventi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativamente alla concessione dei contributi. A tanto provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

previa istruttoria tecnico-finanziaria, svolta da istituto di credito abilitato e previo parere favorevole della regione interessata. A tale scopo espletata l'istruttoria sotto il profilo tecnico, il Ministro sottopone le proposte di localizzazione e le istanze istruite al parere regionale che si intende espresso favorevolmente qualora la regione non si pronunci entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Restano valide le ordinanze dei ministri delegati relative alle modalità attuative del programma di cui al comma 2 per le parti non in contrasto con la presente legge.

4. I nuclei industriali costituiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 sono gestiti dalle regioni interessate attraverso i consorzi delle Aree di sviluppo industriale (ASI).

ART. 18.

.....
.....
.....
.....

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.